



CORTE DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 98 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei conti;

Visto l'art. 4, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente l'autonomia organizzativa e funzionale della Corte dei conti;

Visto l'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15 concernente la disciplina dell'organo di autogoverno della magistratura contabile;

Visto il *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti*, adottato con Deliberazione n. 1 del 26 gennaio 2010, modificato e integrato da ultimo dalla deliberazione n. 2/2011 del 25 maggio 2011;

Visto il *Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti*, adottato con la Deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 136 nell'adunanza del 2/3 ottobre 2012, come ridenominato e modificato dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 82 in data 8 aprile 2019, pubblicata sulla G.U. n. 93 in data 19 aprile 2019;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e il *Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti* di cui al Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 8 del 5 novembre 2013;

Visto il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* (di seguito RGDP o GDPR – Regolamento Generale per la Protezione dei dati o *General Data Protection Regulation*);

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* (c.d. Codice della protezione dei dati personali);

Viste le indicazioni nel tempo del Garante per la protezione dei dati personali sulla materia della protezione, della trasparenza e dell’accesso dati personali, come pubblicati sul relativo sito internet (Linee Guida, Circolari, Faq, Pareri, raccolte normative italiane e comunitarie);

Considerato che nel GDPR e nel Codice della protezione dei dati personali novellato sono definiti i soggetti attivi e passivi, gli oggetti sottoposti alla regolamentazione sulla tutela dei dati personali e i principi fondamentali di riferimento, elencati sommariamente di seguito:

- *“Titolare del trattamento”*: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali o insieme dei dati personali (art. 4 del GDPR);

- *“Responsabile del trattamento”*: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (artt. 4 e 28 del GDPR);

- *“Responsabile della protezione dei dati” – RPD o Data Processor Officer – DPO*: il soggetto designato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti indicati nell’art. 39 del GDPR: “a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati o membri relative alla protezione dei dati; b) sorvegliare l’osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35; d) cooperare con l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione”*. Nell’eseguire i propri compiti il Responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo”. Il Responsabile della protezione dei dati è designato *“anche in relazione ai trattamenti dei dati personali*

effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni" (art. 2-sexiesdecies del Codice della protezione dei dati personali). Può essere *"un dipendente del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi"* e i relativi dati di contatto sono pubblicati e comunicati all'Autorità di controllo dal Titolare (art. 37 del GDPR). Il Titolare e il Responsabile del trattamento *"si assicurano che il Responsabile per la protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali"; "sostengono il Responsabile per la protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica; "si assicurano che il Responsabile per la protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il Responsabile per la protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento. Gli Interessati "possono contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento". Il Responsabile della protezione dei dati "è tenuto al segreto e alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti" e "può svolgere altri compiti e funzioni. Il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi" (art. 38 del GDPR);*

- *"Soggetto Designato": la persona fisica espressamente designata dal titolare o dal responsabile del trattamento che, sotto la responsabilità e nell'ambito dell'assetto organizzativo del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, svolge, nell'ambito delle proprie competenze, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali (art. 2-quaterdecies del Codice della protezione dei dati personali);*

- *"Soggetto Autorizzato": chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile, che abbia accesso a dati personali, il quale può trattare tali dati solo se istruito in tal senso dal titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 10) e art. 29 del GDPR, art. 2-quaterdecies del Codice della protezione dei dati personali);*

- *"Terzo": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile (art. 4, par. 1, 10) del GDPR);*

- *"Destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi (art. 4, c. 1, 9) del GDPR);*

- *"Dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("Interessato") (art. 4, par. 1, 1) del GDPR);*

- *"Particolari categorie di dati": trattamento dei dati vietato su "dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o*

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" (art. 9, par. 1, del GDPR);

- *"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, par. 1, n. 2) del GDPR);*

- *"Limitazione di trattamento": il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro (art. 4, par. 1, n. 3) del GDPR);*

- *"Profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica (art. 4, par. 1, n. 4) del GDPR);*

- *"Pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo che questi "non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive..." (art. 4, par. 1, n. 5) del GDPR);*

- *"Archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico (art. 4, par. 1, n. 6) del GDPR);*

- *"Consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento (art. 4, par. 1, n. 11) del GDPR);*

- *"Base giuridica per il trattamento dei dati": la base giuridica prevista dall'art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR, su cui si fonda il trattamento dei dati, stabilita dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare, "costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento" (art. 2-ter, par. 1, del Codice della protezione dei dati personali);*

- *"Comunicazione": il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato (art. 2-ter, par. 4 lett. a), del Codice della protezione dei dati personali);*

- *"Diffusione": il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 2-ter, par. 1, par. 4 lett. b), del Codice della protezione dei dati personali);*

- *"Violazione dei dati personali": la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione*

non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (art. 4, par. 1, n. 12) del GDPR);

- "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato": la comunicazione, a cura del titolare del trattamento, senza giustificato ritardo, della violazione di dati personali all'interessato, quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 34, par. 1 del GDPR);

- "Valutazione di impatto o DPIA": valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali effettuata dal titolare del trattamento, quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno" (art. 35, paragrafi 1. e 2. del GDPR). Il Titolare, prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo (Garante) "qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'art. 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare per attenuare il rischio" (art. 36, par. 1 del GDPR);

- "Diritti dell'interessato": accesso dell'interessato; rettifica; cancellazione ("diritto all'oblio"); limitazione di trattamento; notifica in caso di rettifica o cancellazione di dati personali o limitazioni di trattamento; portabilità dei dati; opposizione al trattamento; non sottoposizione ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato su persone fisiche, compresa la profilazione; limitazioni (Capo IV, artt. 12-23, del GDPR);

- "Limitazioni per ragioni di giustizia": i trattamenti di dati personali effettuati "nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado" (art. 2-duodecies del Codice della protezione dei dati personali);

- "Dati identificativi degli interessati": fattispecie che ricorre nell'ipotesi in cui "fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento". Sulla richiesta "provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione a tutela dei diritti o della dignità degli interessati" (art. 52, paragrafi 1. e 2. del Codice della protezione dei dati personali);

- “Trattamenti in ambito pubblico”: *“Trattamenti ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici”, “Trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro”, “Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico”*: i trattamenti previsti, rispettivamente, nel Titolo IV, VII, VIII, e IX del Codice della protezione dei dati personali;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 23 dicembre 2020 sul quesito formulato dal Presidente della Corte dei conti con nota del 21 novembre 2020, ed in particolare quanto ivi affermato in ordine all’unicità della titolarità dei trattamenti nella Corte dei conti nel suo complesso *“tenuto conto dell’unitarietà dell’assetto organizzativo che caratterizza la Corte dei conti, per quanto riguarda sia le attività istituzionali che quelle amministrative di gestione del personale; ciò anche con riferimento alle attività poste in essere nell’ambito del Consiglio di Presidenza che, comunque, è ricompreso nella governance della Corte”*;

Tenuto conto della presa d’atto da parte del Consiglio di Presidenza, nell’adunanza del 27 gennaio 2021, del citato parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 dicembre 2020;

Considerato che la Corte dei conti, nel complesso delle sue articolazioni organizzative, è il Titolare del trattamento;

Ritenuto necessario adottare un nuovo assetto organizzativo interno alla Corte dei conti, coerente con la vigente normativa e le finalità del trattamento dei dati personali, che coinvolga tutte le articolazioni della Corte, amministrative, di giurisdizione e di controllo, centrali e regionali, compreso il Consiglio di Presidenza, contestualmente dichiarando la cessazione di ogni effetto del Decreto Presidenziale n. 56 del 7 dicembre 2011 in tema di nomina dei Responsabili del trattamento dati ai sensi della disciplina previgente al GDPR;

Richiamati il Decreto Presidenziale n. 39 del 18 maggio 2018 di *Designazione del Responsabile della protezione dei dati (DPO)* della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 37 del GDPR e il successivo Decreto Presidenziale n. 248 del 22 settembre 2020 di conferma del Decreto Presidenziale n. 39 del 2018;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 276 del 21 ottobre 2020, ed in particolare l’art. 4 con il quale è stato costituito, presso l’Ufficio del Gabinetto, il Nucleo di supporto al Responsabile per la protezione dei dati, che opera secondo i compiti individuati dagli articoli 38 e 39 del GDPR;

Richiamate le Linee Guida sull’utilizzo delle Risorse informatiche nella Corte dei conti del 2018 pubblicate sulla intranet il 19 luglio 2018;

Sentito il Responsabile della Protezione dati (DPO) della Corte dei conti;

DECRETA

Art. 1

(Organigramma della Corte dei conti ai sensi del GDPR)

1. Al fine di dare attuazione alle vigenti norme comunitarie e nazionali in materia di protezione di dati personali è adottato “l’Organigramma della Corte dei conti ai sensi del GDPR e del Codice della protezione dei dati personali” come rappresentato nell’Allegato al presente Atto, formandone parte integrante;
2. La Corte dei conti è il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali di cui in premessa;

Art. 2

(Soggetti “Designati” ex art. 2-quaterdecies Codice della protezione dei dati personali)

1. Sono individuati, sotto l'autorità diretta del Titolare, in qualità di “Designati” ex art. 2-quaterdecies del Codice della protezione dei dati personali, i soggetti di seguito elencati nell’ambito delle strutture cui sono preposti, ai quali sono attribuite le funzioni e compiti inerenti al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità definite dal Titolare
 - a) per i trattamenti relativi alle funzioni del Consiglio di Presidenza:
 - *Il Magistrato* Direttore della Segreteria del Consiglio di Presidenza.
 - b) per i trattamenti relativi alle funzioni dell’Ufficio di Gabinetto e degli altri uffici di supporto al Presidente della Corte dei conti:
 - *Il Capo di Gabinetto* dell’Ufficio di Gabinetto;
 - *Il Dirigente* della Segreteria del Presidente;
 - *Il Presidente* del Consiglio di Amministrazione;
 - *Il Magistrato delegato* nelle funzioni di “funzionario alla sicurezza” (art. 8, commi 2 e 8, del DPCM 6 novembre 2015 - decreto n. 5/2015);
 - *Il Dirigente* responsabile della Segreteria dell’Organo centrale di sicurezza;
 - *Il Magistrato* responsabile dell’Ufficio legale;
 - *Il Magistrato* responsabile dell’Ufficio Affari internazionali;
 - *Il Magistrato* responsabile dell’Ufficio stampa e del portavoce del Presidente;
 - *Il Presidente designato* del Collegio dei Revisori;
 - *Il Magistrato preposto* al Servizio Massimario e Rivista;
 - *Il Direttore* della Scuola di Alta formazione;
 - *Il Presidente designato* del Comitato Unico di Garanzia – CUG;
 - *Il Funzionario Responsabile* dell’Ufficio Ruolo Generale;
 - *Il Presidente designato* dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.

- c) per i trattamenti relativi allo svolgimento di peculiari funzioni istituzionali della Corte dei conti:
- *Il Presidente di Sezione* dell'Ufficio di controllo di cui all'art. 29, comma 3, lett. c) della Legge 3.8.2007 n. 124;
 - *Il Funzionario preposto* dell'Ufficio di controllo di cui all'art. 29, comma 3, lett. c) della Legge 3.8.2007 n. 124;
- d) Per i trattamenti relativi alle funzioni di prevenzione della corruzione e della trasparenza:
- *Il Dirigente designato* Responsabile prevenzione della corruzione;
 - *Il Dirigente designato* Responsabile della trasparenza.
- e) Per i trattamenti relativi alle funzioni delle Sezioni Riunite in sede deliberante e consultiva:
- *Il Dirigente* della Segreteria unica delle Sezioni Riunite;
 - *Il Dirigente* della Struttura di supporto alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, deliberante e consultiva, di controllo;
- f) Per i trattamenti relativi alle funzioni di controllo:
- *I Presidenti di Sezione preposti al coordinamento* delle Sezioni Riunite in sede di Controllo;
 - *Il Dirigente* della Segreteria unica delle Sezioni Riunite;
 - *Il Dirigente* della Struttura di supporto alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, deliberante e consultiva, di controllo;
 - *Il Presidente di Sezione* delle Sezioni Riunite presso la Regione Siciliana;
 - *Il Presidente di Sezione* delle Sezioni Riunite presso la Regione Sardegna;
 - *I Presidenti di Sezione preposti al coordinamento* della Sezione delle Autonomie;
 - *Il Dirigente* del Servizio di supporto della Sezione delle Autonomie;
 - *Il Presidente di Sezione* della Sezione del Controllo sugli Enti;
 - *Il Dirigente* del Servizio di supporto della Sezione del Controllo sugli Enti;
 - *Il Presidente di Sezione* della Sezione del Controllo per gli Affari comunitari e internazionali;
 - *Il Dirigente* del Servizio di supporto della Sezione del Controllo per gli Affari comunitari e internazionali;
 - *Il Presidente di Sezione* della Sezione Centrale del Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato;
 - *Il Dirigente* della Segreteria della Sezione Centrale del Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato;
 - *Il Presidente di Sezione* della Sezione Centrale del Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;

- *Il Dirigente* della Segreteria della Sezione Centrale del Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;
- *Il Presidente di Sezione* della Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati;
- *Il Funzionario preposto* della Struttura di supporto alla Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati;
- *I Presidenti di Sezione* delle Sezioni Regionali di Controllo;
- *I Funzionari preposti* dei Servizi di supporto alle Sezioni Regionali di Controllo;
- *Il Consigliere delegato* dell'Ufficio di Controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri;
- *Il Funzionario preposto* della Struttura di Supporto all'Ufficio di Controllo sugli Atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri;
- *Il Consigliere delegato* dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della Difesa;
- *Il Funzionario preposto* alla Struttura di supporto dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della Difesa;
- *Il Consigliere delegato* dell'Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- *Il Funzionario preposto* alla Struttura di supporto dell'Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- *Il Consigliere delegato* dell'Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- *Il Funzionario preposto* alla struttura di supporto dell'Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- *Il Consigliere Delegato* dell'Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- *Il Funzionario preposto* alla Struttura di supporto all'Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- *Il Consigliere delegato* all'Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare;
- *Il Funzionario preposto* alla Struttura di supporto all'Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare;

- *Il Funzionario preposto alla Struttura di supporto Collegio Controllo Spese Elettorali.*

g) Per i trattamenti relativi alle funzioni requirenti:

- *Il Procuratore Generale della Corte dei conti;*
- *Il Dirigente della Segreteria della Procura Generale;*
- *Il Procuratore generale della Procura Generale presso la presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana;*
- *Il Funzionario preposto della Segreteria della Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana;*
- *I Procuratori Regionali delle Procure Regionali;*
- *I Funzionari preposti delle Segreterie delle Procure Regionali.*

h) Per i trattamenti relativi alle funzioni giudicanti:

- *I Presidenti di Sezione delle Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale;*
- *Il Dirigente della Segreteria unica delle Sezioni Riunite;*
- *Il Dirigente della Struttura di supporto alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, deliberante e consultiva, di controllo;*
- *I Presidenti di Sezione delle Sezioni Giurisdizionali Centrali di Appello;*
- *I Dirigenti delle Segreterie delle Sezioni Giurisdizionali Centrali di Appello;*
- *I Presidenti di Sezione delle Sezioni giurisdizionali regionali;*
- *I Funzionari preposti delle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali regionali;*
- *Il Presidente di Sezione della Sezione Giurisdizionale di Appello della Regione Siciliana;*
- *Il Funzionario preposto alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale di Appello della Regione Siciliana.*

i) Per i trattamenti relativi alle funzioni del Segretariato e di amministrazione attiva:

- *Il Segretario Generale del Segretariato Generale;*
- *Il Dirigente Generale degli Affari Generali;*
- *Il Dirigente Generale della Direzione Generale Gestione Risorse Umane;*
- *Il Dirigente Generale della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati;*
- *Il Dirigente Generale della Direzione Generale della Programmazione e del Bilancio;*
- *I Dirigenti dei Servizi Amministrativi Unici Regionali – SAUR;*
- *Il Presidente del Comitato di sovrintendenza alla Biblioteca centrale “Antonino De Stefano”;*
- *Il Funzionario preposto della Segreteria del Segretario Generale;*
- *I Funzionari preposti delle Segreterie delle Direzioni Generali.*

Art. 3
**(Compiti dei soggetti “Designati” e attribuzione di compiti a
soggetti “Autorizzati”)**

1. I soggetti “Designati” di cui al precedente art. 2, che agiscono nei settori, nelle strutture, negli uffici e negli ambiti territoriali affidati alla loro gestione e competenza, sono autorizzati a trattare, mediante specifico provvedimento del Titolare, i dati personali in qualsiasi forma siano gestiti (digitali, analogici o misti), e sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni minime nell’ambito delle relative attribuzioni:

- Individuare, con specifico provvedimento, i soggetti “Autorizzati”, che effettuano la gestione delle operazioni di trattamento sui dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 10) del GDPR), fornendo indicazioni di dettaglio, dandone contestuale informazione al Titolare e al DPO, anche nei casi di successive modifiche e/o integrazioni;
- Assolvere alle attività di trattamento dei dati personali di competenza conformemente alla normativa privacy e alle istruzioni emanate dal Titolare sentito il DPO, anche rilevandole ed aggiornandole nel Registro delle attività di trattamento dati, provvedendo a conseguire le dichiarazioni di consenso da parte degli interessati e/o al rilascio delle informative ai sensi del GDPR;
- Verificare, anche con il supporto del DPO, la corretta predisposizione delle informative sul trattamento dei dati e il loro costante aggiornamento;
- Garantire la massima riservatezza delle informazioni delle quali vengono a conoscenza in relazione alle attività lavorative assegnate, considerando tutti i dati personali non divulgabili e/o duplicabili, ad esclusione delle ipotesi in cui la loro diffusione o comunicazione sia necessaria per l’adempimento dei fini istituzionali della Corte;
- Assicurare in ogni fase di lavoro una condotta tale da evitare che i dati personali siano soggetti a rischi di perdita o distruzione anche accidentale e/o che a tali dati possano accedere soggetti non autorizzati e/o che vengano svolte operazioni di trattamento non consentite o non conformi ai fini istituzionali per i quali i dati sono stati raccolti e per i quali vengono trattati;
- Osservare le disposizioni interne vigenti nel tempo in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e riservatezza, all’utilizzo dei dati personali contenuti nelle banche dati istituzionali, nei contratti e convenzioni e nell’utilizzo delle risorse informatiche assegnate;
- Segnalare senza ritardo, tempestivamente, al Titolare e al DPO, ogni eventuale peculiarità, anche territoriale, individuata o segnalata dai soggetti che agiscono negli ambiti organizzativi presieduti, che

necessitino di particolare valutazione-approfondimento, anche al fine di adottare specifiche misure di sicurezza;

- Segnalare e comunicare tempestivamente, non appena conosciuta, ogni violazione dei dati personali al Titolare e al DPO, pure per il tramite dei soggetti Designati, anche ai fini della notifica e della comunicazione previste, rispettivamente, dagli articoli 33 e 34 del GDPR.
2. In relazione alla violazione dei dati personali trattati in modo automatizzato sui sistemi informatici della Corte dei conti, la notifica al Garante va fatta dal Titolare, su motivata segnalazione del Dirigente Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, previa comunicazione al DPO.

Art. 4

(Trattamento dei dati personali per ragioni di giustizia)

1. I Magistrati, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale (giudicante e requirente), sono autorizzati, senza necessità di specifico provvedimento, al trattamento dei dati personali per ragioni di giustizia di cui all'*art. 2-duodecies*, comma 4, del Codice della protezione dei dati personali.

Art. 5

(Trattamento dei dati personali nell'esercizio delle funzioni di controllo)

1. I Magistrati, nell'esercizio delle funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti, sono autorizzati, senza necessità di specifico provvedimento, al trattamento dei dati personali per ragioni istituzionali.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Il presente Decreto sostituisce il Decreto Presidenziale n. 56 del 7 dicembre 2011 in materia di Responsabili interni al trattamento di dati personali e si estende alle nuove articolazioni organizzative che dovessero essere definite in relazione ad eventuali modifiche intervenute nel tempo nell'organigramma della Corte dei conti.

Art. 7

(Pubblicità)

1. Del presente Decreto verrà data la più ampia diffusione anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sulla intranet della Corte dei conti.

Guido Carlino

Allegato:

Organigramma della Corte dei conti ai sensi del GDPR e del Codice della protezione dei dati personali.